Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 116**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 maggio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 836-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

PARLAMENTO NAZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Parlamento, in seduta comune dei suoi Membri, con la partecipazione dei Delegati regionali della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Val d'Aosta, ha eletto - il 6 maggio 1962 - Presidente della Repubblica il Deputato ANTONIO SEGNI.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GIOVANNI LEONE

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1962.

Determinazione del periodo medio mensile per alcune cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori di varie Provincie, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini ippotrasportatori e autotrasportatori e la loro decorrenza, sono determinati come segue:

Brindisi:

Carovana ippotrasportatori « Santa Maria » di Sandonaci: giornate 25.

Caltanissetta:

Carovana carico e scarico « La Democratica » di Resuttano: giornate 20, decorrenza 10 aprile 1959;

Cooperativa carico e scarico « San Giuseppe » di Riesi: giornate 19, decorrenza 1° agosto 1960.

Catania:

Carovana carico e scarico « Vincenzo Bellini » di Catania: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1960.

Catanzaro:

Carovana facchini « Sant'Antonio » di Isola Capo Rizzuto:

periodo 1° novembre 1959-31 dicembre 1960: giornate 22;

dal 1° gennaio 1961, in poi: giornate 16;

Carovana facchini « Pace » di Strongoli: giornate 24, decorrenza 1° dicembre 1960.

Chieti:

Carovana facchini « Liberi lavoratori del Trigno » di San Salvo: giornate 21, decorrenza 1° gennaio 1961.

Ferrara:

Gruppo trasportatori locali di Berra: giornate 14;

Gruppo trasportatori locali di Borgo S. Giorgio: giornate 18;

Gruppo trasportatori locali di Bosco Mesola: giornate 14;

Gruppo trasportatori locali di Campotto: giornate 12;

Gruppo trasportatori locali di Casumaro: giornate 13;

Gruppo trasportatori locali di Filo d'Argenta: giornate 18;

Gruppo trasportatori locali di Formignana: giornate 20;

Gruppo trasportatori locali di Longastrino: giornate 14;

Gruppo trasportatori locali di Masi Torello: giornate 16;

Gruppo trasportatori locali di Massenzatica: giornate 13;

Gruppo trasportatori locali di Mesola, giornate 16;

Gruppo trasportatori locali di Mezzogorò: giornate 16;

Gruppo trasportatori locali di XII Morelli: giornate 17;

Gruppo trasportatori locali di Pescara: giornate 13;

Gruppo trasportatori locali di Poggiorenatico: giornate 16;

Gruppo trasportatori locali di Pontelagoscuro: giornate 14;

Gruppo trasportatori locali di Rovereto, giornate 17;

Gruppo trasportatori locali di Sant'Agostino: giornate 15;

Gruppo trasportatori locali di San Nicolò: giornate 13;

Gruppo trasportatori locali di Scortichino: giornate 12;

Gruppo trasportatori locali di Serravalle: giornate 15;

Gruppo trasportatori locali di Tresigallo: giornate 16;
Gruppo trasportatori locali di Vigarano Mainarda: giornate 16;
Gruppo trasportatori locali di Vigarano Pieve: giornate 16.

Firenze:
Carovana facchini « La Nazionale » di Firenze: giornate 18, decorrenza 2 gennaio 1961;
Carovana facchini di Pontassieve: giornate 20, decorrenza 11 luglio 1960;
Gruppo facchini fiorentini di Firenze: giornate 20, decorrenza 3 novembre 1960;
Gruppo facchini Mercato ortofrutticolo di Firenze: giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1961.

Foggia:
Carovana facchini « Trieste » di Ordona: giornate 20;
Carovana facchini « San Prospero » di Faeto: giornate 15;
Carovana facchini « La Vittoria » di Cerignola: giornate 15;
Cooperativa « L. Allegato » di Cerignola: giornate 22;
Carovana facchini « La Sant'Angelo » di Foggia: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1960;
Compagnia facchini brendatori F.I.L.T.A.T. di Torremaggiore: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1960;
Compagnia barrocciai « San Salvatore » di Margherita di Savoia: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1961;
Compagnia barrocciai C.I.S.L. di Torremaggiore: giornate 22.

Macerata:
Carovana facchini città e stazione ferroviaria di Macerata: giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1961.

Rovigo:
Carovana facchini « Ghirotti Giuseppe » di Fratta Polesine, periodo gennaio-maggio di ciascun anno: giornate 10, decorrenza 1° luglio 1959.

Terni:
Carovana facchini Intercomunale di Terni: giornate 22;
Carovana facchini di Castelgiorgio: giornate 22;
Carovana facchini di Castelviscardo: giornate 22.

Treviso:
Carovana facchini di piazza di Treviso: giornate 22, decorrenza 1° febbraio 1961.

Viterbo:
Carovana facchini « La Libera » di Montefiascone: giornate 22, decorrenza 1° febbraio 1961.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 192, relativo alla costruzione di una banchina nel porto di Nouakchott (Mauritania)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 26 del 9 aprile 1962 il bando di gara n. 192, relativo alla costruzione di una banchina nel porto di Nouakchott (Mauritania). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economina Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 350.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 20 mesi al massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Directeur des Services Techniques du Département de la Construction de la R.IM., B.P. 252, Saint-Louis (Senegal) entro il 2 luglio 1962 alle ore 18 locali. L'apertura delle offerte avverrà il 3 luglio 1962 alle ore 9 locali.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2646)

Bando di gara n. 193, relativo alle forniture varie per costruzione di Centri d'istruzione rurale e di abitazioni nella Repubblica dell'Alto Volta.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 26 del 9 aprile 1962 il bando di gara n. 193, relativo a forniture varie per costruzione di 225 Centri d'istruzione rurale, di 5 abitazioni per consulenti e di 2 abitazioni per agenti, nella Repubblica dell'Alto Volta. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 90.000.000. Termine previsto per la consegna: 8 mesi al massimo.

Le offerte dovranno essere inviate a Secrétariat de la Direction des Travaux Publics, B.P. 30, Ouagadougou (Alto Volta) prima della data di apertura che viene fissata al 2 luglio 1962, ore 9 locali presso: Bureaux de la Direction des Travaux Publics a Ouagadougou (Alto Volta).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2647)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 13 febbraio 1962, n. 41743, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno:

Elenco « A »:
provincia di Salerno: è incluso il comune di Centola, frazione Palinuro.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2624)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso a quattordici posti di vice segretario in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520, concernente la istituzione del ruolo dei segretari dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

La metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso di diploma di un istituto secondario di secondo grado o anche, se aventi qualifica non inferiore ad archivista, del diploma di un istituto secondario di primo grado.

Nell'assegnazione dei posti sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 9, capoverso secondo, della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di buona condotta;

d) abbia l'idoneità fisica all'impiego;

e) non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

f) sia munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

g) abbia compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Possono altresì partecipare ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, anche se non in possesso dell'indicato titolo di studio, gli appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) ad anni 45:

a) per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso a prescindere dal limite massimo di età prescritto e semprechè siano in possesso degli altri requisiti richiesti:

a) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;

b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda, nella quale deve essere dichiarato:

a) le precise generalità con l'esatta indicazione della propria residenza;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto scolastico presso il quale venne conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Gli impiegati dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono le quali debbono unirvi copia in bollo dello stato matricolare dell'aspirante. E' sufficiente in calce alla domanda il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda deve essere allegata una fotografia recente dell'aspirante con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande insufficientemente bollate e di quelle mancanti dell'autenticazione o del visto della firma dell'aspirante.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente dell'ammissione al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dall'espletamento della prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000, del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello dello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azione singole e collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati, e invalidi indicate nella precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli di zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione

speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera r), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 4, lettera a), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100 dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia autentica di esso, su carta da bollo da L. 200. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale od in copia autentica, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal competente ufficiale dello stato civile;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita di controllo; coloro che non siano stati riconosciuti idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita, sono esclusi dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200 per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200 per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente:

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima).

Per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione, su carta semplice, da rilasciarsi a firma del candidato concernente i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. A tale dichiarazione, la cui presentazione è, comunque, obbligatoria, anche se negativa, dovranno essere allegati i documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6):

a) titolo di studio;

b) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previste dall'art. 4:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato medico;
4) certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 8.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;
2) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica; nozioni di bigliografia generale ed ordinamento delle biglioteche, nozioni di ragioneria.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte in due distinti giorni saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Tanto per le prove scritte che per quella orale, verranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

La Commissione dispone di 10 punti per ciascuna delle prove.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente; da due vice avvocati dello Stato; da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto procuratore dello Stato da nominarsi insieme alla Commissione nel modo di cui sopra.

La Commissione forma la graduatoria di merito con la indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

L'avvocato generale dello Stato, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a 1/12 dello stipendio relativo al coefficiente 202 della Tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'indennità integrativa speciale lorda mensile stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della Commissione permanente per il personale prevista dall'art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 13.

I primi graduati sono nominati vice segretari. Ove questi non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 28 febbraio 1962

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1962
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 186

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla

Avvocatura generale dello Stato
- via dei Portoghesi, 12 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(prov. . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . addì . . . . 196 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(2599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Cremona della classe prima.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che la segreteria generale della provincia di Cremona è tuttora vacante per effetto della chiusura del precedente concorso indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1961;

Ritenuta la necessità di bandire un nuovo concorso per la nomina del titolare della sede stessa;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari provinciali;
b) i segretari comunali;
c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera c) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:
la data ed il luogo di nascita;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le condanne penali eventualmente riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera c) dell'art. 2 da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera c) devono produrre, unitamente alla domanda:
1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;
2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;
3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera c) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invio, i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di regolare condotta morale e civile;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 24 aprile 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2613)

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1962, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14, 15 e 16 giugno 1962, con inizio alle ore otto.

(2631)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.